



Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo

A.C. 1129

dossier n° 52 /0 - 24 luglio 2013 - Elementi per l'istruttoria legislativa

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1129
Titolo:	Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	3 giugno 2013
assegnazione:	9 luglio 2013
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali e V Bilancio

La proposta di legge, attraverso la novella degli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale, mira a rendere **inapplicabile il rito abbreviato ai delitti puniti dalla legge con la pena dell'ergastolo**.

La relazione illustrativa spiega tale intervento con la gravità dei reati puniti con l'ergastolo e con il fatto che «l'esperienza processuale di questi anni dimostra come tale giudizio non abbia sortito l'effetto di deflazione che ne aveva favorito l'introduzione nell'ordinamento, ma oggi si ricorre ad esso quando non vi è alcuno spazio difensivo, ovvero quando si ritiene che il materiale investigativo raccolto dal pubblico ministero possa offrire spazi difensivi maggiori di quelli dibattimentali».

Quadro normativo

Il **giudizio abbreviato** è un rito speciale in virtù del quale il processo viene definito in sede di udienza preliminare. Esso si caratterizza per la decisione *allo stato degli atti delle indagini preliminari*, che hanno qui piena valenza probatoria; è un giudizio di tipo volontario, presupponendo una richiesta da parte dell'imputato, ed ha natura premiale; la premialità consiste nel fatto che, se l'imputato non viene assolto ma condannato, si opera una riduzione della pena nella misura di un terzo.

La **richiesta**, ai sensi dell'articolo 438 del codice di procedura penale, può essere formulata soltanto dall'**imputato** nel corso dell'udienza preliminare o (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003) prima dell'apertura del dibattimento, nel caso in cui l'imputato riproponga la richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad un'integrazione probatoria, già respinta dal giudice dell'udienza preliminare.

Alla richiesta segue l'**ordinanza del giudice** che dispone il giudizio abbreviato. Nel caso tuttavia in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta ad un'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, il rito speciale è adottato soltanto se il giudice valuti l'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento (art. 438, comma 5, c.p.p.).

Il giudizio abbreviato, ai sensi dell'articolo 441 c.p.p., si svolge in **camera di consiglio**; il giudice può però disporre che il processo si svolga in pubblica udienza, se ne fanno richiesta tutti gli imputati (comma 3). Se il giudice ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, assume anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione (comma 5): nell'ipotesi in cui si proceda ad un'integrazione probatoria a norma degli articoli 438 o 441, il P.M. può modificare l'imputazione e contestarla all'imputato; in tal caso, quest'ultimo può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie (art. 441-bis, c.p.p.).

Quanto alla decisione, in base all'articolo 442, terminata la discussione il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di condanna. La decisione può non vincolare la parte civile già costituita.

[La richiesta del rito da parte dell'imputato](#)

[L'ammissione del rito da parte del giudice](#)

[Lo svolgimento del giudizio](#)

[La decisione e la pena applicabile](#)

La **parte civile** non è interpellata per dare il suo consenso al rito abbreviato; essa, però, limitatamente alla sua pretesa civilistica, può dissociarsi dal giudizio abbreviato, dichiarando di non accettarlo: in tal modo evita di essere pregiudicata dalla contrazione del diritto alla prova e da un eventuale sentenza di assoluzione (art. 441, comma 4, c.p.p.).

Nel caso di **condanna**, la **pena**, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è **diminuita di un terzo**. Alla pena dell'**ergastolo** è sostituita quella della reclusione di anni trenta; alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita la pena dell'ergastolo (art. 442, comma 2).

Per quanto riguarda, infine, il **regime delle impugnazioni**, ferma l'assoggettabilità della sentenza di condanna o di assoluzione al ricorso per cassazione, l'articolo 443 c.p.p. esclude l'appellabilità da parte del P.M. e dell'imputato delle sentenze di proscioglimento, nonché, da parte del P.M., delle sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato. Sul punto è però intervenuta la **Corte costituzionale** che, con la sentenza n. 320 del 2007, ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione (introdotta dalla c.d. Legge Pecorella, n. 46/2006) nella parte in cui esclude che il PM possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse all'esito del giudizio abbreviato.

I limiti all'appello

Per quanto riguarda, più in particolare, il **rapporto tra giudizio abbreviato e reati puniti con l'ergastolo**, sin dalla redazione del codice nel 1988 la questione ha dato adito ad un ampio dibattito.

L'applicabilità ai delitti puniti con l'ergastolo

La **legge delega** per l'adozione del codice prevedeva che, nel caso di condanna, le pene previste per il reato ritenuto in sentenza fossero diminuite di un terzo; la disposizione originaria dell'art. 442, comma 2, individuava invece, in modo fisso, in 30 anni di reclusione la pena da sostituire all'ergastolo. Ciò ha condotto la **Corte costituzionale** a dichiarare l'illegittimità della norma (**sentenza n. 176 del 1991**), affermando che «una volta riconosciuta la connessione tra giudizio abbreviato e diminuzione della pena e, quindi, l'impraticabilità del primo in mancanza della possibilità di operare la seconda, il venir meno di quest'ultima, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, rende di per sé inapplicabile il giudizio abbreviato, quale disciplinato dagli artt. da 438 a 443 del codice di procedura penale, ai processi concernenti delitti punibili con l'ergastolo».

E' con la legge Carotti ([legge n. 479/1999](#)) che viene ripristinata la possibilità del ricorso al rito abbreviato anche con riferimento a reati punibili con l'ergastolo, senza prevedere peraltro come il giudice dovesse ridurre, in applicazione della diminuzione premiale, la pena dell'ergastolo quando questa fosse inflitta cumulativamente all'isolamento diurno. Sono dunque intervenuti su tale materia gli articoli 7 e 8 del [decreto-legge n. 341 del 2000](#): quando il reato cui si riferisca il rito alternativo è punibile con il solo ergastolo, viene comminata la pena della reclusione ad anni trenta, mentre nel caso in cui sia prevista la pena dell'ergastolo con isolamento diurno il beneficio sanzionatorio conseguente alla scelta del giudizio abbreviato si concretizza nella comminatoria del solo ergastolo.

La possibilità di accedere al rito semplificato resta impregiudicata per gli imputati di qualsiasi delitto, non essendo stata introdotta alcuna ipotesi di inammissibilità, ma solo la necessaria distinzione tra ergastolo e ergastolo con isolamento diurno, cui sono correlate diverse conseguenze premiali.

Contenuto

La proposta di legge, che si compone di tre articoli, interviene sul codice di procedura penale con la finalità di escludere l'applicabilità del rito abbreviato ai delitti punibili con l'ergastolo.

Si ricorda che una analoga proposta di legge è stata presentata ed esaminata dal Parlamento anche nella **scorsa legislatura**. Nel giugno 2010, infatti, la Commissione Giustizia della Camera ha avviato l'esame dell'[A.C. 668](#) (Lussana e altri), *Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo*, approvato dall'Assemblea, con modifiche, nel febbraio 2011 ([A.S. 2567](#)). Il testo approvato dalla Camera è stato quasi integralmente riscritto dal Senato, che ha utilizzato l'iter legislativo già in corso per modificare ampiamente il regime di ammissione della prova nel processo penale ([A.C. 668-B](#)). Il provvedimento, così modificato rispetto all'intento iniziale, è stato oggetto di forte scontro politico ed ha interrotto il proprio iter in Commissione Giustizia alla Camera nell'ottobre 2011.

L'**articolo 1** della proposta di legge **novella l'articolo 438 del codice di procedura penale**, inserendovi tre ulteriori commi, in base ai quali:

- se il procedimento penale riguarda delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, è espressamente escluso che l'imputato possa chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti, in sede di udienza preliminare con rito abbreviato

(nuovo comma 1-bis);

- è consentito all'imputato, in tali ipotesi, di presentare richiesta di rito abbreviato solo se la richiesta è subordinata ad una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti, che non comporti l'applicabilità della pena dell'ergastolo (nuovo comma 6-bis);
- è stabilita una disciplina specifica per il rinnovo della richiesta da parte dell'imputato; si stabilisce infatti che, in caso di rigetto della richiesta di rito abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; analoga possibilità è attribuita all'imputato che si sia visto respingere la richiesta subordinata a diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso (nuovo comma 6-ter).

Si osserva che la proposta non modifica il comma 6 dell'art. 438 c.p.p.: anche tale disposizione disciplina il rinnovo della richiesta di integrazione probatoria ai fini del rito abbreviato.

Si rileva inoltre che non sono esplicitate dal comma 6-bis le conseguenze prodotte - a seguito della integrazione probatoria o della diversa qualificazione dei fatti o dell'individuazione di un reato diverso - dall'eventuale imputazione di un fatto per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo.

L'**articolo 2** interviene - con finalità di coordinamento - sull'**articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale**, relativo all'entità della pena applicabile in caso di giudizio abbreviato conclusosi con sentenza di condanna. A tal fine:

- elimina le attuali previsioni sulla trasformazione, rispettivamente, della pena dell'ergastolo in reclusione di anni 30 e della pena dell'ergastolo con isolamento diurno in ergastolo;
- stabilisce che in caso di condanna, «ove sia stata chiesta da parte dell'imputato l'integrazione probatoria ai sensi dell'articolo 438, commi 6 e 6-bis, la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti, è diminuita di un terzo».

Si osserva che la disposizione fa riferimento solo al caso dei reati diversi da quelli per i quali la legge prevede l'ergastolo, ove sia stata chiesta l'integrazione probatoria. Non risulta invece disciplinata l'ipotesi ordinaria di condanna, attualmente contenuta nell'art. 442, comma 2, primo periodo, indipendentemente dalla richiesta di integrazione probatoria.

Si osserva, inoltre, che la proposta stabilisce che il giudice debba quantificare la pena tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti; attualmente il giudice applica lo sconto di pena di un terzo tenendo conto di "tutte" le circostanze.

Infine, l'**articolo 3** della proposta di legge prevede l'**entrata in vigore** della riforma il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegata o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della sola relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

La proposta di legge intende novellare il codice di procedura penale, rendendo imprescindibile l'intervento con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia, di competenza esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. l) (nella parte **giurisdizione e norme processuali**).

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Il coordinamento con la normativa vigente si realizza attraverso la tecnica della novellazione.

Formulazione del testo

In relazione all'art. 2, che novella l'art. 442 c.p.p., non risulta disciplinata la riduzione di pena prevista in generale a seguito di condanna con rito abbreviato; è infatti previsto il solo caso di condanna per reati diversi da quelli puniti con l'ergastolo, ove sia stata chiesta l'integrazione probatoria.

